

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2013, n. 2-5833

Legge regionale 25/06/2008, n. 16 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", artt. 3 e 11. Approvazione piano delle attività di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale per l'anno 2013 e del calendario per la raccolta dei tartufi. Revoca della DGR 30 agosto 2011 n. 23-2537.

A relazione del Presidente Cota:

Vista la l.r. del 25 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e in particolare:

- l'articolo 1 comma 2 bis che dispone, per il raggiungimento delle finalità della legge stessa, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, che la Regione si avvalga dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA);

- l'articolo 3, comma 1 che dispone, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che la Regione, attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo, realizzi e finanzi:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli Enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani, purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolti alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite dovranno rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici;

- l'articolo 4 bis, commi 1 e 2 che istituiscono la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (di seguito Consulta), al fine di coordinare gli interventi previsti dall'articolo 3 e di monitorarne l'efficacia, e che la Consulta predisponga il piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

- l'articolo 11, commi 1 e 2 che stabiliscono che il calendario di raccolta dei tartufi sia unico per tutto il territorio regionale, e che venga definito dalla Regionale, sentite le Province e la Consulta, e che lo stesso preveda un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni;

vista la D.G.R. n. 9-5537 del 18 marzo 2013, di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Consulta ai sensi della legge regionale 25 giugno 2013, n. 16, 4 bis, commi 3 e

5;

vista la D.G.R. n. 4-5764 del 10 maggio 2013, di nomina dei componenti della Consulta ai sensi della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16, 4 bis, commi 3 e 5;

considerato che la Consulta si è riunita in data 15 maggio 2013 predisponendo una proposta di piano delle attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale per l'anno 2013 e una proposta di calendario per la raccolta del tartufo, valida a partire dal 2013, come da verbale della riunione agli atti della segreteria della Consulta;

preso atto che in data 20 maggio 2013 l'Unione delle Associazioni "Trifulau" Piemontesi ha inviato una richiesta scritta proponendo l'apertura della ricerca del Tartufo Bianco d'Alba (*Tuber magnatum Pico*) al 21 settembre, al fine di poter organizzare attività di promozione e fiere dedicate al tartufo già programmate in regione e all'estero;

ritenuto opportuno, considerata la lieve entità della modifica, di predisporre una proposta di calendario che accolga la richiesta, uniformando nel contempo i periodi di raccolta degli altri tartufi con analoga stagionalità quali: *Tuber aestivum* (periodo autunnale), *Tuber uncinatum*, *Tuber macrosporum* e *Tuber mesentericum*, ed avviando il periodo autunnale di chiusura della raccolta per tutte le specie di tartufo il 1° settembre, cessando la necessità di mantenere il 31 agosto per rispettare la durata minima prevista per tale divieto;

ritenuto opportuno inviare tale proposta, unitamente al verbale della Consulta del 15 maggio 2013, ai componenti della stessa per ottenerne l'approvazione, che sarà formalmente ratificata nella prossima seduta che si svolgerà in data da definirsi;

considerato che in data 22 maggio 2013 è pervenuta l'approvazione del verbale della Consulta del 15 maggio 2013, contenente il piano delle attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e della proposta di calendario nella sua ultima stesura, da parte del rappresentante designato dal Centro Nazionale Studi tartufo;

considerato che in data 23 maggio 2013 sono pervenute analoghe approvazioni da parte dei rappresentanti dell'Unione delle Associazioni "trifulau" piemontesi;

considerato che in data 27 maggio 2013 sono pervenute alla Segreteria della Consulta le approvazioni da parte dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole, delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, nonché il parere, rilasciato ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 16/2008 da parte delle stesse Amministrazioni provinciali in merito alla proposta di calendario nella sua ultima stesura;

considerato che in pari data si è espresso anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione delle Piante - sezione di Torino, ai sensi dell'art. 6 della legge 752/85;

vista la D.D. n. 3332/DB1400 del 28 dicembre 2012 di impegno della somma di 550.000,00 € sul capitolo 178150/2012 (impegno n. 3731/2012), ai sensi della l.r. 16/2008, articolo 10 comma 4 bis, per l'attuazione della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;

considerata la necessità di revocare la D.G.R. n. 23-2537 del 30 agosto 2011, "approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 16/08: "norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e di

approvare il nuovo calendario valido a partire dal 1 giugno 2013 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ritenuto di approvare il piano annuale delle attività di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale per l'anno 2013, allegato sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, rinviando a successivo provvedimento la definizione dei contenuti del piano ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 16/2008;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di revocare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-2537 del 30 agosto 2011, con decorrenza dal 1 giugno 2013;
2. di approvare il calendario per la raccolta dei tartufi sul territorio piemontese, valido a partire dal 1° giugno 2013, anch'esso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di approvare il piano delle attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale per il 2013, predisposto dalla Consulta in data 15 maggio 2015 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato B), dando atto che l'importo di € 550.000 trova copertura sul cap. 178150/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI
valido a partire dal 1^o giugno 2013

specie/varietà	nome comune	periodi
<i>Tuber magnatum</i> Pico	tartufo bianco o bianco del Piemonte o di Alba o di Acqualagna	21 settembre - 31 gennaio
<i>Tuber melanosporum</i> Vittad.	tartufo nero pregiato	1 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber brumale</i> var. <i>moschatum</i> De Ferry	tartufo moscato	15 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	tartufo d'estate o scorzone	1 giugno – 31 agosto 21 settembre – 30 novembre
<i>Tuber uncinatum</i> Chatin	tartufo uncinato o tartufo nero	21 settembre - 31 dicembre
<i>Tuber brumale</i> Vittad.	tartufo nero d'inverno o trifola nera	15 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber albidum</i> Pico o <i>Tuber borchii</i> Vittad.	bianchetto o marzuolo	15 gennaio - 30 aprile
<i>Tuber macrosporum</i> Vittad.	tartufo nero liscio	21 settembre - 31 dicembre
<i>Tuber mesentericum</i> Vittad.	tartufo nero ordinario o di Bagnoli	21 settembre - 31 gennaio

La raccolta è vietata per tutte le specie di tartufo nei periodi:
dal 1 maggio al 31 maggio
dal 1 settembre al 20 settembre

REGIONE PIEMONTE

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE 2013

ATTIVITÀ	RISORSE €	% SUL TOTALE
TOTALE A DISPOSIZIONE	550.000,00	
SPESE DI GESTIONE IPLA	50.000,00	
TOTALE DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ	500.000,00	
INDENNITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE (ex art. 4 l.r. 16/2008)	200.000,00	40,00
AZIONI DI TIPO AMBIENTALE O PROGETTI A REGIA REGIONALE A FINALITÀ AMBIENTALE (ex art. 3 l.r. 16/2008)	100.000,00	20,00
FIERE PER LA PROMOZIONE DEL TARTUFO E DEL TERRITORIO (ex art. 3 l.r. 16/2008)	100.000,00	20,00
PROGETTI A REGIA REGIONALE A FINALITÀ PROMOZIONALE (ex art. 3 l.r. 16/2008)	100.000,00	20,00

Lievi compensazioni nei budget previsti per ogni tipologia di attività saranno ammesse in considerazione di possibili variazioni che si potranno verificare nel corso dell'attuazione del piano annuale.